

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4503 R	16 ottobre 1996	FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione speciale in materia tributaria
sul messaggio 20 marzo 1996 concernente la modifica della legge
tributaria e l'introduzione di un decreto legislativo concernente la
concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti**



INDICE

	Pag.
1. Lavori commissionali	2
2. Ambiente in evoluzione	2
3. Contenuto del messaggio	3
4. Conseguenze per il Cantone	7
5. Conseguenze per i comuni	8
6. Classificazione di atti parlamentari	10
7. Note conclusive	10

1. LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione tributaria si è riunita più volte per discutere il messaggio e più precisamente il 3 e 31 maggio; il 4, 15 e 26 luglio; il 6, 20 e 27 settembre.

La Commissione ha avuto modo di sentire due volte la Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia, on. Marina Masoni.

Il presente Rapporto è stato sottoscritto il 16 ottobre 1996.

2. AMBIENTE IN EVOLUZIONE

Il Consiglio di Stato ha individuato, nel suo Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 1996-1999, alcuni punti fondamentali su cui improntare l'azione della legislatura.

L'Esecutivo cantonale ha evidenziato nel documento tre obiettivi principali da perseguire in questa particolare fase critica di cui risente la nostra economia: la crescita economica, la protezione dall'esclusione ed infine, ma non da ultimo, i rapporti cittadino-Stato.

La ferma volontà dell'Esecutivo ticinese di adempiere gli obiettivi prefissati nel documento programmatico si ritrova in questo messaggio con la concretizzazione di proposte atte a perseguire due dei tre aspetti postulati, ossia quelli volti a *"porre le premesse per un ammodernamento e rafforzamento del tessuto economico del Paese, [...], con incentivi alla ristrutturazione, al rinnovamento tecnologico e merceologico, con miglioramento delle condizioni quadro della produzione (crescita economica)¹"* nonché quelli finalizzati a *"neutralizzare il rischio di un impoverimento generalizzato della società ed in particolare di una crescente incapacità di fasce di popolazione attiva a mantenere l'attuale livello di vita od a rendersi autosufficienti (condizione del ceto medio, rischio dell'esclusione e della precarietà)²"*.

Il Governo intende agire parallelamente con la crescita economica e con la lotta all'esclusione ed alla precarietà.

Infatti, come si può leggere nel Rapporto al Gran Consiglio *"il successo economico è parziale e provvisorio se non si promuove la coesione sociale. [...] D'altra parte non è possibile mantenere un adeguato livello di benessere ed una coesione sociale senza crescita economica"*.

È sulla scorta di queste considerazioni che si può intravedere la volontà dell'Esecutivo cantonale di considerare come interdipendenti le proposte in favore delle persone fisiche e quelle in favore delle persone giuridiche.

¹ Consiglio di Stato, *Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 1996-1999*, pagina 2.

² idem, pagina 2.

3. CONTENUTO DEL MESSAGGIO

Misure riferite alle persone fisiche

- **A quali esigenze intende rispondere il Consiglio di Stato**

Nel messaggio in esame vengono date concrete risposte a due dei tre obiettivi di legislatura stabiliti nel documento presentato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario.

Per quello che concerne le misure riferite alle persone fisiche si riscontra una sola modifica di legge che riguarda le aliquote dell'imposta sul reddito (art. 35 LT).

- **Qual è la misura considerata e quali sono le ragioni da cui scaturiscono le richieste del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato ha voluto coordinare misure di carattere fiscale con misure di carattere sociale.

Infatti, come è noto, con l'introduzione della nuova legge federale sull'assicurazione malattia del 18 marzo 1994 si è abbandonato il sistema previgente dei sussidi federali in tema di sanità pubblica. Tale cambiamento ha implicato un passaggio da un sistema che finanzia direttamente le casse malati conseguendo una riduzione unitaria del premio di assicurazione, ad uno dove vi fosse un sussidio riservato alle sole classi meno abbienti. Questo cambiamento delle modalità di erogazione dei pubblici fondi ha avuto come conseguenza quella di fare esplodere i premi delle casse malati che i cittadini si trovano costretti a dover pagare. I sussidi federali (1,5 miliardi) che prima venivano direttamente versati dalla Confederazione alle Casse, ora vengono, invece, versati dai Cantoni direttamente agli assicurati.

Questo stato di cose ha implicato per tutti i cittadini del Cantone Ticino, ad eccezione di quelli con modesto reddito per i quali è previsto un sussidio, un aumento delle spese obbligatorie.

Infatti, per espressa volontà del potere Esecutivo, pure avendo maggiori crediti a disposizione da parte dell'Autorità Federale a seguito del nuovo sistema di finanziamento, si sono mantenute costanti le fasce di reddito che beneficiano del sussidio cantonale: 20'000 franchi per le persone singole e 32'000 franchi per i nuclei familiari.

Di conseguenza si sono resi disponibili per il Cantone mezzi finanziari supplementari da destinare a sgravi fiscali a favore del ceto medio. Questo ceto ha subito un'erosione del potere d'acquisto non potendo beneficiare dei sussidi. La modifica dell'art. 35 della legge tributaria va vista come misura mirata e selettiva da contrapporre all'aumento dei premi cassa malati.

- **Motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato ad optare per uno sgravio fiscale piuttosto che un allargamento delle fasce di sussidio**

Lo sgravio fiscale è stato concepito in alternativa ad un possibile ampliamento della fascia beneficiaria dei sussidi cantonali per l'assicurazione obbligatoria di malattia.

Le ragioni che stanno alla base di questa decisione si possono ricondurre a tre possibili motivi. Innanzitutto l'effetto perverso di vedere una popolazione sussidiata per la quasi totalità in materia di assicurazione sanitaria. In secondo luogo per evitare un'eccessiva burocratizzazione del sistema: da un lato, lo Stato si farebbe portavoce di un'azione sociale volta ad alleviare il disagio dovuto al pagamento dei premi e, dall'altro andrebbe ad imporre tassazioni che vanificano il sussidio stesso (**partita giro fra Stato e contribuente**). Il terzo motivo è per incrementare il reddito disponibile presso il cittadino (**promozione dell'autonomia dell'individuo**).

In questo ambito è utile evidenziare come l'espressione "sgravio fiscale" rappresenta non tanto il fine del presente messaggio, bensì lo strumento per una diversa forma di redistribuzione. Infatti, come evidenziato in precedenza, lo "sgravio fiscale" è un diverso modo, rispetto al sussidio, di redistribuire quanto alla popolazione comunque spetta, vista e considerata la diversa modalità di erogazione dei fondi destinati comunque al settore della salute pubblica.

- **Effetti della modifica dell'art. 35 LT**

Come si può notare nella tabella 1, lo sgravio fiscale va a favore del ceto medio racchiuso fra i 35'000 ed i 70'000 franchi per le famiglie, e fra i 20'000 ed i 45'000 per le persone singole.

Tabella 1: Modifica art. 35 LT: sgravi in valori assoluti e in percentuale

reddito imponibile	coniugati				persone sole			
	imposta con aliquote vigenti	imposta con nuove aliquote	differenza	differenza percentuale	imposte con aliquote vigenti	imposta con nuove aliquote	differenza	differenza percentuale
10'000	0	0	0	0.0	32	32	0	0.0
15'000	0	0	0	0.0	360	360	0	0.0
20'000	219	219	0	0.0	769	630	-139	18.1
25'000	495	407	-88	17.8	1235	1088	-147	11.9
30'000	835	620	-215	25.7	1778	1631	-147	8.2
32'000	986	710	-276	28.0	2006	1859	-147	7.3
35'000	1'211	911	-300	24.8	2363	2216	-147	6.2
40'000	1629	1329	-300	18.4	2958	2811	-147	4.9
45'000	2079	1779	-300	14.4	3583	3436	-147	4.1
50'000	2607	2307	-300	11.5	4213	4136	-77	1.8
55'000	3187	2887	-300	9.4	4847	4836	-11	0.2
60'000	3767	3467	-300	7.9	5512	5512	0	0.0
65'000	4382	4082	-300	6.8	6177	6177	0	0.0

70'000	5017	4717	-300	6.0	6842	6842	0	0.0
75'000	5652	5441	-211	3.7	7548	7548	0	0.0
80'000	6287	6166	-121	1.9	8263	8263	0	0.0
85'000	6970	6890	-70	1.1	8978	8978	0	0.0
90'000	7651	7616	-35	0.4	9705	9705	0	0.0
95'000	8'341	8'341	0	0.0	10455	10455	0	0.0

I limiti inferiori a partire dai quali viene concesso uno sgravio sono stati stabiliti in concomitanza con i limiti di reddito a partire dai quali non viene più erogato il sussidio cassa malati.

- **Ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato ad optare per uno sgravio fiscale così come proposto piuttosto che uno sconto lineare**

Solo uno sgravio selettivo e mirato permetteva di coordinare i provvedimenti in materia fiscale con quelli in materia di sussidi ai premi cassa malati. Un eventuale sgravio lineare - come quello adottato con il DL del 20 settembre 1988 - avrebbe disperso la disponibilità finanziaria su di un numero maggiore di contribuenti perdendo così di efficacia. Le conseguenze sarebbero state inoltre diverse da quelle volute: a causa della progressività delle aliquote, in valori assoluti lo sgravio fiscale avrebbe favorito maggiormente i contribuenti con redditi elevati. Con uno sgravio lineare del 5% ad esempio, la riduzione d'imposta sarebbe stata di 60.55 fr. per una famiglia con 35'000 fr. di imponibile (5% di 1'211 franchi) e di 417,05 fr. per una famiglia con 95'000 fr. di imponibile (5% di 8'341 fr.). Se l'obiettivo era quello di neutralizzare il rischio di un impoverimento generalizzato della società, rispettivamente di compensare l'aumento dei premi cassa malati (aumento che è stato uguale per tutti) ben si comprende come la scelta del Governo sia stata la più idonea.

Misure riferite alle persone giuridiche

Queste misure riguardano il tema della fiscalità quale elemento di attrattività e di concorrenzialità del sistema-Ticino. È per questo motivo che il Consiglio di Stato ha, a suo tempo, incaricato una Commissione³, detta per lo studio di sgravi fiscali. La stessa ha redatto il proprio rapporto finale in data 19 gennaio 1996.

In questo rapporto si trovano tutta una serie di possibili misure in grado di migliorare la competitività del sistema-Ticino sia nel contesto Svizzero che in quello internazionale. Nel Rapporto consegnato al Consiglio di Stato si può leggere nelle considerazioni generali⁴ che "le proposte di sgravi fiscali servono a migliorare le condizioni quadro fra Stato ed economia e, quindi, fra Stato e società ed in questo rapporto occorre esaminarle in un'ottica di una più efficace politica regionale. [...] A proposito di una politica fiscale regionale, le altre regioni [...], hanno la possibilità di articolare [...] una politica più attrattiva della nostra [...]. Tenendo conto della recente riforma tributaria del Cantone dei

³ Tale Commissione era composta dai signori: Giancarlo Olgiati in qualità di Presidente, Donato Cortesi, Mario Cao, Erto Paglia, Sarah Protti, Edy Dell'Ambrogio.

⁴ Tratto dal Rapporto della Commissione per lo studio di sgravi fiscali del 19 gennaio 1996, pagine 2 e 3.

Grigioni, che ha previsto la diminuzione del 30% della pressione fiscale in tema di persone giuridiche, il Cantone Ticino si trova ad essere il secondo cantone in Svizzera per carico fiscale delle persone giuridiche⁵.

È sulla scorta di queste informazioni che il Consiglio di Stato ha fatto proprie alcune proposte formulate dalla Commissione sugli sgravi. Inoltre ha tenuto in considerazione l'esito della votazione dello scorso 22 ottobre 1995 che ha respinto la proposta di riduzione dell'aliquota sull'utile delle persone giuridiche dal 13 al 12%.

Questo monito popolare non è stato infruttifero poiché il Consiglio di Stato ha optato per un intervento mirato e non già lineare abbinando inoltre misure in favore delle persone giuridiche con misure in favore delle persone fisiche.

- **La diminuzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale (modifica art. 87 cpv. 1 della legge tributaria)**

Con la previgente legge tributaria, a parità di utili conseguiti, chi disponeva di una maggiore dotazione di capitale poteva usufruire di un'aliquota meno elevata.

Ora, questa misura "di favore" è stata superata con l'adozione della nuova legge tributaria che prevede una aliquota unica per l'imposta sugli utili, indipendentemente dalla corposità del capitale proprio. In queste circostanze l'imposta sul capitale penalizza la creazione di capitale proprio.

	Attuale	Futura
Aliquota in per mille	3	2.6
Confronto intercantonale (media svizzera = 100)	125	108

Occorre ricordare che per il capitale esiste una doppia imposizione (presso l'azionista e presso la società). Inoltre il confronto tra i diversi cantoni della Svizzera penalizza nettamente il Ticino. Appare pertanto evidente il motivo ed il senso di volere ridurre l'aliquota dal 3 per mille al 2.6 per mille.

Questa riduzione consentirebbe al Cantone Ticino di migliorare sensibilmente la sua posizione di classifica nel confronto intercantonale che passerebbe dagli attuali 125 ai 108 punti, presentando così un miglioramento del 13,3%.

⁵ Nell'edizione 1996 di "Steuerbelastung in der Schweiz" che riporta i dati del 1995 si ha che, nel confronto intercantonale, il Ticino si trova al quarto posto della classifica della pressione fiscale per le persone giuridiche.

- **L'esonero dell'imposta sul bollo per le società a tassazione speciale (modifica dell'art. 93 LT)**

Allo stato attuale, in virtù dell'articolo 91 cpv. 5, le società holding e le società di sede sono dispensate dal pagamento dell'imposta cantonale di bollo⁶.

Quello che si propone ora è di estendere questa esenzione fiscale anche alle altre società a tassazione speciale e in particolare alle società ausiliarie.

Questa innovazione avrebbe il pregio di non ostacolare, con l'imposta di bollo, quanto si è voluto favorire con quella ordinaria.

L'evoluzione nel tempo delle società ausiliarie è riportata nella seguente tabella.

Tabella 3: evoluzione nel tempo delle società ausiliarie		
	1985	1992
numero di società	120	392
gettito fiscale	3,6 mio frs	12,1 mio frs

- **Creazione della possibilità di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti**

Concedendo alle imprese la possibilità di effettuare degli ammortamenti accelerati si vuole incentivare e favorire, in un periodo di crisi economica, gli investimenti produttivi.

Per realizzare questo obiettivo viene proposto un decreto legislativo separato che prevede la possibilità di applicare un tasso di ammortamento doppio di quello ammesso usualmente⁷.

Questo ammortamento di favore si applica a tutti i nuovi investimenti eseguiti nel periodo 1996-2000.

4. CONSEGUENZE PER IL CANTONE

Nel complesso l'operazione prospettata comporta un minore introito di circa 30,9 milioni di franchi.

Tabella 5: dettaglio delle conseguenze finanziarie

Misura fiscale	Base legale	Importo
revisione aliquote persone fisiche: - imposta sul reddito persone fisiche - imposta alla fonte persone fisiche	art. 35 LT	22,8 milioni franchi 1,8 milioni di franchi
revisione aliquote imposta sul capitale	art. 87 cpv. 1 LT	5,3 milioni di franchi

⁶ L'art. 91 cpv 5 recita infatti che "da queste società [quelle holding e, per rimando dell'articolo 92, pure quelle di sede] non è riscossa alcuna altra contribuzione cantonale o comunale, riservata la tassazione degli utili immobiliari".

⁷ Allo stato attuale il tasso di ammortamento minimo è pari al 2% e quello massimo al 45%.

ammortamenti accelerati	artt. 27 cpv. 2 nonché 71 cpv. 2 LT	differimento nel tempo di utili imponibili
esenzione delle società ausiliarie dall'imposta di bollo	art 7 cpv. 2 lett. h (nuova) L sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici	1 milione di franchi

Per le persone fisiche la riduzione prospettata è del 3,2% sul totale del gettito fiscale delle persone fisiche.

Per le persone giuridiche la riduzione è del 2,6% sul totale del gettito fiscale delle persone giuridiche.

5. CONSEGUENZE PER I COMUNI

Il Messaggio del Consiglio di Stato indica sommariamente le ripercussioni delle modifiche proposte sul gettito fiscale comunale.

Manca tuttavia una valutazione delle conseguenze che questa riduzione del gettito fiscale avrebbe comportato sulle già precarie situazioni finanziarie di numerosi comuni.

Vari amministratori comunali hanno denunciato la mancata preventiva consultazione e hanno espresso timori che la situazione finanziaria dei loro comuni potesse essere pregiudicata, anche perché il margine di manovra per operare sul contenimento delle spese era ridotto e comunque erano necessari tempi più lunghi per procedere agli adeguamenti necessari. Da più parti si paventava la necessità di dover ricorrere ad aumenti del moltiplicatore d'imposta, vanificando così almeno in parte gli intendimenti che la riforma si prefiggeva.

Queste preoccupazioni espresse dagli amministratori comunali sono state recepite dalla Commissione come pure dai Presidenti dei partiti di governo che in un loro comunicato suggerivano di posticipare l'entrata in vigore delle misure fiscali di un anno per le imposte comunali.

La Commissione il 21 settembre 1996 interpellava il Consiglio di Stato per sapere se era disposto a modificare il Messaggio alla luce delle proposte emerse dai lavori commissionali. Nella sua risposta del 25 settembre 1996 il Consiglio di Stato evidenziava i problemi tecnici che comportava un differimento di un anno dell'entrata in vigore delle aliquote attenuate per la sola imposta comunale. Il Consiglio di Stato comunque, pur non ritenendo di proporre da parte sua modifiche al Messaggio, dichiarava la sua disponibilità a valutare eventuali emendamenti che fossero stati proposti e decisi dal Gran Consiglio.

A grande maggioranza la Commissione decideva allora di mediare tra le aspettative dei comuni e gli obiettivi, largamente condivisi, che il progetto di riforma della legge tributaria si prefiggeva.

Dopo aver valutato con i responsabili della Divisione delle contribuzioni e del Centro cantonale di informatica gli aspetti tecnici relativi alla differenziazione delle aliquote tra l'imposta cantonale e quella comunale come pure i problemi che scaturivano da un

cambiamento delle aliquote a metà del biennio fiscale, la Commissione ha deciso di posticipare di un biennio l'entrata in vigore per i comuni delle nuove aliquote d'imposta. A questo scopo nel disegno di modifica della legge tributaria viene introdotta una specifica norma transitoria.

Con l'emendamento proposto dalla Commissione chiaramente il vantaggio per i contribuenti viene sensibilmente ridotto per i primi due anni.

Commento alla norma transitoria

Il capoverso 1 della norma transitoria prevede una deroga all'articolo 276 della legge tributaria.

L'art. 276 della legge tributaria dispone che l'imposta comunale è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.

Con la norma transitoria, per gli anni 1997 e 1998, l'imposta cantonale base valida ai fini del calcolo dell'imposta comunale sarà determinata applicando ancora le aliquote del biennio fiscale 1995/96.

L'imposta cantonale base oggetto della deroga si riferisce all'imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 35 LT) come pure alle imposte speciali annue di cui agli articoli 36 LT (proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe), 38 LT (prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza) e 57 LT (tassazioni speciali alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia).

Per il calcolo delle trattenute dell'imposta alla fonte si dovrà tener conto della diversità di aliquote tra l'imposta cantonale e quella comunale. Non dovrebbero sorgere problemi nell'allestimento delle tabelle per i datori di lavoro che prevedono una unica aliquota che contempli contemporaneamente l'imposta cantonale e comunale oltre che l'imposta federale diretta.

Per il riparto dell'imposta alla fonte tra Cantone e Comune, non disponendo ancora di una banca dati informatizzata con i dati di tutti gli assoggettati (sono disponibili solo i dati riferiti ai singoli debitori dell'imposta, vale a dire i dati raggruppati per datore di lavoro) si dovrà procedere con metodi schematici.

Il capoverso 2 della norma transitoria specifica che per tutte le applicazioni che fanno riferimento all'imposta cantonale base per comune degli anni 1997 e 1998 si utilizzerà conseguentemente il gettito fiscale potenziale effettivamente a disposizione dei comuni, vale a dire il gettito dell'imposta cantonale base calcolato con le aliquote del biennio fiscale 1995/96. Queste applicazioni trovano riscontro sia nelle relazioni finanziarie intercomunali (legge sulla compensazione intercomunale) che in quelle fra Cantone e Comune (partecipazioni comunali a spese cantonali e contributi cantonali a spese comunali che fanno riferimento all'imposta cantonale base per comune).

6. CLASSIFICAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Sono tuttora pendenti due iniziative parlamentari generiche della scorsa legislatura che propongono, seppur partendo da premesse e da considerazioni diverse, degli sgravi fiscali per le persone fisiche.

Più precisamente trattasi delle seguenti iniziative:

- iniziativa parlamentare generica dell'on. Marina Masoni e cofirmatari del 7.11.1994 concernente la modifica della scala delle aliquote delle persone fisiche;
- iniziativa parlamentare generica dell'on.U. Bizzozero e cofirmatari del 7.11.1994 per l'introduzione di uno sconto sull'imposta ordinaria delle persone fisiche.

La Commissione ritiene che con l'adozione della modifica delle aliquote fiscali delle persone fisiche contenute nel disegno di legge, le due iniziative sopra menzionate possono essere considerate evase.

7. NOTE CONCLUSIVE

Innanzitutto è doveroso riservare una nota di ringraziamento rivolta al personale amministrativo poiché, con il contributo dato, ha reso un ottimo servizio alla Commissione.

Le proposte di questo messaggio sono un chiaro segnale a favore della popolazione particolarmente colpita dall'attuale crisi economica.

Vengono così concretizzate delle misure che rispondono a due degli obiettivi prioritari della legislatura: il promovimento della crescita economica e la lotta contro l'impoverimento.

Con le modifiche adottate dalla Commissione si tiene adeguatamente conto anche delle osservazioni degli amministratori comunali.

È pertanto sulla scorta di tutte le osservazioni effettuate nel presente rapporto che si invitano le colleghe ed i colleghi parlamentari ad appoggiare il Messaggio governativo n.4503, con la modifica proposta dalla Commissione, per la modifica della legge tributaria nonché per l'introduzione di un decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti.

Per la Commissione speciale tributaria:

Christian Castelli, relatore

Adobati - Ambrosetti - Camponovo - Canal -

Dafond - Ferrari-Testa - Jelmini - Morisoli - Paglia -

Piazzini - Quadri - Regazzi, con riserva - Sadis

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 20 marzo 1996 n. 4503 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 ottobre 1996 n. 4503 della Commissione speciale in materia tributaria,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 35

Aliquote

¹ L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria o/o	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria o/o
fino a fr. 9 800.-	0,204	20.-	0,204
da fr. 9 900.- a fr. 13 600.-	6,000	248.-	1,823
da fr. 13 700.- a fr. 16 300.-	8,000	464.-	2,846
da fr. 16 400.- a fr. 20 200.-	4,500	639,50	3,165
da fr. 20 300.- a fr. 23 400.-	8,600	914,70	3,908
da fr. 23 500.- a fr. 30 900.-	10,850	1 728,45	5,593
da fr. 31 000.- a fr. 40 700.-	11,900	2 894,65	7,112
da fr. 40 800.- a fr. 45 000.-	12,600	3 436,45	7,636
da fr. 45 100.- a fr. 56 600.-	14,000	5 060,45	8,940
da fr. 56 700.- a fr. 70 900.-	13,300	6 962,35	9,819
da fr. 71 000.- a fr. 88 300.-	14,300	9 450,55	10,702
da fr. 88 400.- a fr. 117 700.-	15,000	13 860,55	11,776
da fr. 117 800.- a fr. 176 500.-	15,600	23 033,35	13,050
da fr. 176 600.- a fr. 295 000.-	16,100	42 111,85	14,275
da fr. 295 100.- in avanti	17,000		

² Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria o/o	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria o/o
fino a 15 900.-	0,189	30.--	0,189
da fr. 16 000.- a fr. 19 100.-	4,500	174.--	0,910
da fr. 19 200.- a fr. 21 900.-	5,000	314.--	1,433
da fr. 22 000.- a fr. 25 800.-	3,000	431.--	1,670
da fr. 25 900.- a fr. 32 800.-	4,500	746.--	2,274
da fr. 32 900.- a fr. 37 100.-	7,500	1 068,50	2,880
da fr. 37 200.- a fr. 47 000.-	9,000	1 959,50	4,169
da fr. 47 100.- a fr. 61 800.-	11,600	3 676,30	5,948
da fr. 61 900.- a fr. 70 100.-	12,700	4 730,40	6,748
da fr. 70 200.- a fr. 95 000.-	14,500	8 340,90	8,779
da fr. 95 100.- a fr. 109 200.-	13,800	10 300,50	9,432
da fr. 109 300.- a fr. 141 900.-	14,800	15 140,10	10,669
da fr. 142 000.- a fr. 176 500.-	15,800	20 606,90	11,675
da fr. 176 600.- a fr. 235 400.-	16,400	30 266,50	12,857
da fr. 235 500.- a fr. 590 100.-	16,800	89 856,10	15,227
da fr. 590 200.- in avanti	17,000		

³ I redditi inferiori a 9 800.- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 15 900.- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

Le frazioni di reddito inferiore a 100.- franchi non sono computate.

Art. 87 cpv. 1

¹ L'imposta sul capitale è del 2,6 per mille del capitale imponibile.

Art. 91 cpv. 5

⁵ Da queste società non è riscossa alcuna altra imposta cantonale o comunale, riservata la tassazione degli utili immobiliari.

Art. 96 cpv. 2 (nuovo)

² Sono pure esenti gli immobili di stabilimenti e di aziende delle persone giuridiche dell'articolo 65 lettera c) che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati.

Art. 249 cpv. 2

² Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro prevista nell'articolo 278 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

II.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così modificata:

Art. 7 cpv. 2 lett. h (nuova)

- h) i contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società assoggettata per l'imposta ordinaria nel Cantone e che adempie ai requisiti delle società a tassazione speciale di cui agli articoli 91-93 della legge tributaria.

III. Norma transitoria

¹In deroga all'articolo 276 cpv. 2 l'imposta cantonale base degli anni 1997 e 1998 è calcolata secondo le aliquote dell'art. 35 valide per il periodo fiscale 1995 e 1996.

²L'imposta cantonale base per comune degli anni 1997 e 1998 calcolata secondo il cpv. 1 si applica anche a tutte le altre disposizioni legali che vi fanno riferimento.

IV. Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto al 1. gennaio 1997 ad eccezione dell'articolo 96 cpv. 2 che entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1995.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 20 marzo 1996 n. 4503 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 ottobre 1996 n. 4503 della Commissione speciale in materia tributaria,

d e c r e t a:

Articolo 1

In deroga agli art. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 della legge tributaria, nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti sono ammessi su questi ultimi degli ammortamenti accelerati.

Articolo 2

¹Il tasso di ammortamento accelerato è il doppio di quello ammesso usualmente.

²Esso si applica sull'importo complessivo del nuovo investimento anche quando è avvenuto nel corso dell'anno.

Articolo 3

¹L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

²Si applica la prima volta per le persone giuridiche all'imposta del periodo fiscale 1996 e per le persone fisiche all'imposta del periodo fiscale 1997-1998.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino e entra in vigore con effetto immediato.